



Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte

Atto del Governo 77

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	77	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte	
Norma di delega:	Articolo 2, comma 2, della legge 22 luglio 2014, n. 110	
Numero di articoli:	12	
	Senato	Camera
Date:		
trasmissione	02/04/2019	02/04/2019
annuncio	16/04/2019	12/04/2019
assegnazione	12/04/2019	12/04/2019
termine per l'espressione del parere	02/05/2019	02/05/2019
Commissione competente	7 ^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali	VII Cultura

Presupposti normativi

L'art. 2 della [L. 110/2014](#) dispone **l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte**, in possesso dei determinati requisiti. Tale previsione discende dall'art. 1 della medesima legge, che novella il [d.lgs. 42/2004](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio) inserendovi l'art.9-*bis*, secondo cui "gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale". Nella relazione illustrativa allo schema di decreto si segnala che la L. 110/2014 non esaurisce tutte le professioni legate all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, tra le quali ad esempio le professioni museali, che sono escluse dalla normativa in questione.

Ci si riferisce in particolare alla [Carta delle professioni museali](#), elaborata nel 2006 dall'[International Council of Museums](#) (ICOM) - Italia, che ha avuto poi successivi [aggiornamenti](#).

L'art. 2 della L. 110/2014 affida poi ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la definizione delle **modalità e dei requisiti per l'iscrizione** dei professionisti negli elenchi nazionali nonché le **modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali** in collaborazione con le associazioni professionali. Detto decreto avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cioè entro il 23 febbraio 2015.

Il **procedimento di adozione** del decreto prevede il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la consultazione delle associazioni professionali e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, nel rispetto della normativa europea, nonché il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'art. 26 del [d. lgs. 206/2007](#), citato dall'art. 2 della L. 110/2014, detta norme sulle cosiddette "piattaforme comuni", ossia "l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione", e individua le tipologie di associazioni professionali coinvolte. Tale articolo è stato abrogato successivamente dall'art. 25 del [d. lgs. n. 15/2016](#).

La [L. 4/2013](#), sempre citata dall'art. 2 della L. 110/2014, disciplina le professioni non organizzate, e in particolare all'art. 2 reca disposizioni sulle relative associazioni professionali.

Nello schema di decreto è allegata l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni del 28 marzo 2019. Nelle premesse allo schema di decreto sono citati il parere del MIUR, reso il 14 gennaio 2019, e le consultazioni con le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali. Stando alle premesse dello schema di decreto, le associazioni professionali sentite il 6 agosto 2016 sono state: CIA, ANA, AIB, ANAI, ASA; le associazioni di categoria sono state: ASSOTECNICI; API-MIBACT, FAP; CNAP; ARCHImm; SIMBDEA, AISEA ANASTAR, YOCOCU, Mi Riconosci?, Consulte universitarie di Storia dell'arte, Archeologia classica, Preistoria, Topografia, Archeologia medioevale; le associazioni imprenditoriali sono state: CNA, Archeoimprese, LegaCOOP. Le organizzazioni sindacali risultano invece sentite il 19 marzo 2019.

Il contesto normativo di riferimento è costituito anche dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del [Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente](#) (EQF), con la quale si individuano 8 livelli del Quadro europeo (EQF da 1 a 8), ciascuno dei quali è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche e ai livelli in qualsiasi sistema delle qualifiche.

In linea con il Quadro europeo delle qualifiche, il 20 dicembre 2012 è stato raggiunto un [Accordo in Conferenza Stato-Regioni](#) sulla **Referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni**, nel quale si descrivono 8 livelli di EQF, a ciascuno del quale corrisponde un preciso titolo di studio, in ordine crescente di qualifica acquisita.

E' conforme al Quadro europeo delle qualifiche la disciplina recata dal [decreto 8 gennaio 2018](#) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante "Istituzione **del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze** di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13". Con tale decreto è stata definita la struttura del Quadro nazionale delle qualificazioni, che individua: tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità, le quali si articolano in descrittori; otto livelli caratterizzanti la crescente complessità degli apprendimenti rispetto alle citate dimensioni, ciascuno dei quali può essere suddiviso in sotto-articolazioni.

Nello specifico campo dei beni culturali, il Consiglio superiore dei beni culturali e il Consiglio universitario nazionale (CUN) hanno elaborato, il 31 gennaio 2018, un [documento congiunto sui profili professionali delle sette figure individuate](#) dalla L. 110/2014 (archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte), individuando per ogni professione requisiti di conoscenze, abilità e competenze nonché i requisiti di accesso.

Contenuto

Oggetto dello schema di decreto

L'**art. 1** disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione in elenchi nazionali dei professionisti dei beni culturali nonché la modalità di tenuta degli elenchi stessi. Le professioni interessate, descritte negli allegati da 1 a 7 allo schema di decreto, sono sette:

1. archeologi;
2. archivisti;
3. bibliotecari;
4. demoetnoantropologi;
5. antropologi fisici;
6. esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali;
7. storici dell'arte.

Ciascun profilo professionale è articolato in tre fasce: la I, corrispondente al livello di qualifica EQF 8 (la più elevata), la II, corrispondente al livello di qualifica EQF 7, la III, corrispondente al livello di qualifica EQF 6. Ad ogni fascia sono riferiti precisi requisiti di iscrizione.

In base all'**art. 2**, entro novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto, la Direzione generale Educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali pubblica sul sito istituzionale del

Dicastero i "bandi permanenti" per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili. L'iscrizione non prevede una scadenza.

Il termine previsto decorre dalla pubblicazione del decreto e non dalla data della sua entrata in vigore, come invece previsto per un'altra fattispecie di cui all'art. 10.

I soggetti che possono iscriversi agli elenchi e le modalità di iscrizione

In virtù dell'**art. 3**, possono iscriversi agli elenchi:

- cittadini italiani e stranieri di età non inferiore a 18 anni in possesso di uno dei titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il profilo e la fascia di interesse;
- professionisti in possesso di altri titoli di studio equipollenti o equiparati in base all'ordinamento previgente rispetto al D.M. 509/1999, o equiparati rispetto al [D.L. 9 luglio 2009](#) (tra lauree di cui al D.M. 509/1999 e lauree di cui al D.M. 270/2004) o al [D.L. 9 luglio 2009](#) (tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche - LS ex D.M. 509/1999 e lauree magistrali - LM ex D.M. 270/2004), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- dipendenti di ruolo e il personale in quiescenza della pubblica amministrazione in possesso di uno dei titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il profilo e la fascia di interesse;
- possessori di titoli accademici conseguiti all'estero, purché siano riconosciuti dalle università o dal MIUR, quest'ultimo con riferimento ai dottorati.

Si valuti se mantenere o meno in questa sede il comma 3 dell'art. 3, sul riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero, dato che l'art. 5, comma 1, reca una identica previsione, collocata in un articolo specifico riguardante il riconoscimento sia dei titoli sia dell'esperienza professionale conseguita all'estero.

Il Ministero si riserva "la facoltà di prendere in considerazione istanze dirette riferite alla valutazione della cumulabilità dei titoli", in particolare di più di un diploma di laurea o di più corsi *post lauream* conseguiti in ambiti diversi comunque afferenti ai beni culturali.

Non è chiaro se tale previsione comporti una decisione circa quale titolo prevalga ai fini dell'iscrizione agli elenchi indicati negli allegati da 1 a 7, fermo restando che in base all'art. 4 è ammessa l'iscrizione in più elenchi. Ad ogni modo, andrebbe chiarito se tale decisione spetti alla Commissione di verifica di cui all'articolo 7 oppure ad altri organi ministeriali.

L'**art. 4** stabilisce che gli interessati, in possesso dei requisiti (di titoli e esperienza professionale) procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse. Se in possesso di più requisiti, gli interessati possono iscriversi in più elenchi. L'interessato fornisce quindi una serie di dichiarazioni (*non è ben chiaro il motivo per cui sia ripetuto due volte, all'articolo 4, comma 2, lett. d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale*), allegando un documento di identità e la documentazione riferita a quanto dichiarato, anche in autocertificazione se relativa a certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.

Se le attività sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da un altro soggetto, spetta a quest'ultimo certificare la durata e i contenuti dell'attività stessa.

La documentazione può essere anche sostituita da una certificazione rilasciata dalle associazioni di cui alla L. 4/2013.

L'**art. 5** dispone che il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero spetta alle università per i titoli accademici e al MIUR per i dottorati e deve essere documentato a cura dell'interessato all'iscrizione negli elenchi. L'esperienza professionale conseguita all'estero dovrà essere certificata dall'ente pubblico o dall'ente di ricerca presso cui è stata svolta. L'istruttoria in merito ai titoli e all'esperienza all'estero è svolta dalla Commissione di verifica di cui all'articolo 7.

Verifica dei titoli, costituzione e gestione degli elenchi

Una volta effettuata l'iscrizione, in base all'**art. 6**, viene svolta una verifica dei titoli e della completezza e correttezza della documentazione presentata ad opera di una Commissione di verifica. La Direzione generale può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, che devono essere forniti dall'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (comma 3). Laddove vi siano motivi ostativi all'iscrizione, la Direzione procede ai sensi del comma 5, cioè iscrive d'ufficio il candidato in una fascia inferiore a quella richiesta se i titoli e l'esperienza richiesta lo consentono, inviandogliene contestuale comunicazione (comma 5).

Nel comma 3, tra le modalità con cui la Direzione competente procede in caso di motivi ostativi all'iscrizione, occorre valutare se citare, unitamente al comma 5 sull'iscrizione in una fascia inferiore, anche il comma 4 sulla cancellazione dall'elenco.

In caso di accertata carenza dei requisiti, ovvero per mancata o incompleta presentazione della documentazione o per mancata integrazione nei termini previsti, la Direzione generale determina la cancellazione dall'elenco (comma 4). E' possibile anche l'iscrizione ad una fascia superiore dell'elenco in cui un candidato risulta già inserito, previa presentazione della documentazione aggiuntiva rispetto a quella già prodotta.

Per le finalità di cui all'art. 6, l'**art. 7** prevede la nomina, con decreto del competente Direttore generale, di una **Commissione di verifica** composta da almeno 7 membri, uno per ciascun profilo, individuato tra il personale del Ministero. La Commissione di verifica si riunisce, anche in via telematica, almeno ogni tre mesi e nei primi due anni di attività, almeno ogni mese, senza oneri per l'Amministrazione.

Occorre valutare se inserire un termine entro il quale viene effettuata la nomina della Commissione di verifica. Inoltre, sembra opportuno citare, all'art. 7, comma 1, anche le finalità di cui all'art. 5 (verifica dei titoli e dell'esperienza conseguiti all'estero) e non solo quelle di cui all'art. 6, tenuto conto che l'art. 5 rimanda proprio all'istruttoria svolta dalla Commissione di verifica.

In base all'**art. 8** gli elenchi, suddivisi nelle tre fasce, sono pubblici e consultabili nel sito del Ministero. Copia autentica degli elenchi è conservata dalla Direzione generale, che ne cura l'aggiornamento e conserva anche una copia della documentazione consegnata dagli interessati. Qualora il possesso dei requisiti professionali sia certificato dalle associazioni di cui alla L. 4/2013, spetta a queste ultime conservare copia della documentazione prodotta.

Al comma 4 dell'art. 8, sembrerebbe opportuno utilizzare il tempo verbale indicativo presente.

L'**art. 9** precisa che gli elenchi **non costituiscono albi professionali**. L'assenza di professionisti dagli elenchi non preclude l'esercizio della professione e l'indicazione di requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dallo schema di decreto.

L'**art. 10** prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero istituisce una **Commissione paritetica** con funzione consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del decreto stesso, proponendo eventualmente integrazioni o modifiche alla normativa. I componenti, che durano in carica tre anni, sono:

- un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali con funzioni di presidente;
- un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- un rappresentante per ciascuno dei sette profili professionali, nominato tra le associazioni professionali, laddove esistenti, oppure da un esperto di chiara fama sulla materia designato dal Direttore generale competente.

Il Ministero supporta la Commissione con un apposito ufficio di segreteria con funzioni organizzative, fermo restando che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta oneri. La periodicità delle riunioni, anche telematiche, è semestrale nel primo biennio e annuale successivamente.

Andrebbe valutata la necessità di indicare con quale atto viene nominata la Commissione paritetica da parte del Ministero.

L'**art 11** disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, indica nel Direttore generale competente il responsabile del trattamento dei dati ed elenca i diritti dell'interessati in base al [regolamento \(UE\) 2016/679](#) e al [d. lgs. 196/2003](#), come modificato dal d.lgs. 101/2018.

L'**art. 12** individua il responsabile del procedimento.

Gli allegati allo schema di decreto

Costituiscono parte integrante del decreto **8 allegati**, di cui 7 relativi ai diversi profili professionali previsti e uno (All. 8) contenente il modello di certificazione per le associazioni professionali nel caso siano queste ultime a certificare la documentazione che l'interessato è chiamato a produrre.

In dettaglio, i sette allegati prevedono per ciascuna figura l'articolazione in fascia I, II e III (corrispondente rispettivamente ai livelli EQF 8, EQF 7, EQF 6) e sono riferiti a:

1. All. 1 - profilo professionale di antropologo fisico: *si segnala che per la I fascia risulta mancante la specificazione delle competenze, abilità e conoscenze riferite al livello D4. Inoltre, per la fascia III la*

specificazione delle competenze, abilità e conoscenze è riferita erroneamente all'attività A, anziché a C1 e si rileva una difformità tra l'attività D2 e la sua esplicitazione, che è indicata come D3;

2. All. 2 - profilo professionale di archeologo;
3. All. 3 - profilo professionale di archivista;
4. All. 4 - profilo professionale di bibliotecario;
5. All. 5 - profilo professionale del demotnoantropologo: *si segnala che per la III fascia tra le attività caratterizzanti non risulta riportata correttamente la D4, essendo genericamente riferita alla D;*
6. All. 6 - profilo professionale dell'esperto di diagnostica e scienze e tecnologia applicate ai beni culturali;
7. All. 7 - profilo professionale dello storico dell'arte: *si segnala che per la III fascia vi è una discrasia tra le attività caratterizzanti, in cui si citano D1 e D2, e le competenze, abilità e conoscenze, tra le quali si citano D1 e D3.*



Risulta infine trasmessa **l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni**. Nella relazione illustrativa si fa riferimento a riunioni tecniche prodromiche alla seduta della Conferenza Stato-Regioni, in cui è stato coinvolto il Coordinamento beni e attività culturali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nelle premesse all'intesa emerge che il testo è stato riformulato varie volte dal Dicastero per tenere conto delle osservazioni formulate dal suddetto Coordinamento beni e attività culturali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Concordato dunque il testo, nell'intesa vengono solo citati due refusi nella relazione illustrativa che sono stati di fatto recepiti dal Ministero

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

Senato: Dossier n. 117

Camera: Atti del Governo n. 77

16 aprile 2019

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	 CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0066